PARTE SPECIALE "D":

I REATI AMBIENTALI

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da

CARGO S.r.l.

D 1. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

Il legislatore comunitario[1] ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell'ambiente, recepiti dall'ordinamento italiano con l'introduzione dell'art. 25-*undecies* nel D.Lgs. 231/01 il quale ha introdotto, anche per gli Enti, una eventuale responsabilità in materia di illeciti ambientali.

Su tale norma ha inciso il D.L. 21 aprile 2026, n. 81 (in G.U. 18/05/2026, N. 113) il quale, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, ha disposto, per il tramite dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b) la modifica dell'art. 25-*undecies*, comma 1 lettere a) e b) nonché ha introdotto i commi 1-*ter* e 1-*quater*; pertanto, l'art. 25-*undecies* prevede, ad oggi, le seguenti fattispecie di reato:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.);
- commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 cod. pen.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* cod. pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* cod. pen.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* cod. pen.)[2];
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* cod. pen.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente; scarichi di acque reflue industriali e scarichi sul suolo superiori ai valori limiti;

[1] Il D.lgs 7 luglio 2011, n. 121 ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato da navi.

[2] L'art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/01 indica ancora, come reato presupposto, l'art. 260 T.U. Ambiente, pur specificando che il richiamo è da intendersi all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 21/2018.

- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto (art. 137, comma 2, comma 3, comma 5 comma 13, D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato
 di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/06);
- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza in violazione del Reg. (CE) n. 338/97 ovvero con certificato o licenza non validi; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate
 in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al medesimo Regolamento; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base al Reg. (CE) n. 338/97; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1, l. 150/92);

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in relazione alle fattispecie dell'art. 16 par. 1 lett. a), c), d), e) e l) Reg. (CE) n. 338/97 (art. 3-*bis*, l. 150/92);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/07);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, l. 549/93);
- commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'art. 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91;

1.1. Le disposizioni richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 sono finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. Ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 152/2006, per danno ambientale si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

1.2 I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, bastando per la loro configurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessario l'effettivo conseguimento di un danno all'ambiente.

1.3 I reati presupposto ambientali comprendono sia delitti sia contravvenzioni. Il relativo elemento soggettivo deve essere individuato sulla base della singola disposizione incriminatrice: alcune fattispecie richiedono il dolo, altre prevedono espressamente la responsabilità per colpa, mentre per le contravvenzioni rilevano le regole generali previste dall'ordinamento penale.

1.4 In relazione alla commissione dei reati presupposto ambientali, l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 prevede, per le singole fattispecie, l'applicazione di sanzioni pecuniarie determinate secondo il sistema delle quote di cui agli artt. 10 e 11 del

Decreto. Il numero delle quote applicabili e il valore della singola quota devono essere verificati in relazione alla specifica fattispecie e alle eventuali circostanze aggravanti.
Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive[3] (art. 9, comma 2 del Decreto). Tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva nonché lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose[4].

D. 2 LE PROCEDURE DELLA CARGO S.R.L. IN MATERIA AMBIENTALE

La CARGO S.r.l. dal 10/05/2006 risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Iscrizione n° PZ000291/S) per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.
La società ha disciplinato nella procedura "PO 6.12" del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza le modalità operative per esaminare e valutare le attività, i processi e i fattori che possono originare aspetti e impatti significativi sull'ambiente in modo da prenderli in considerazione nella definizione degli obiettivi e traguardi da inserire nel programma ambientale nonché documentare gli effetti ambientali provocati da produzioni e attività pregresse e future.
Nelle procedura, invece, *"PO 9.1.0"* è descritto il processo di individuazione, misurazione, sorveglianza e controllo degli indicatori di performance dei processi aziendali, degli aspetti ambientali e dei rischi per la sicurezza, in particolare quelli significativi
Da ultimo, la procedura *"PO 10.2.0"* definisce le responsabilità e descrive criteri e i metodi a cui la CARGO S.r.l. si attiene nel gestire la possibilità di origine di *Non Conformità*, le rispettive modalità risolutive e gestionali, ed i reclami rilevati nel

[3] Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
[4] Per tali reati la sanzione interdittiva non supera i 6 mesi ad eccezione del reato di traffico illecito di rifiuti e del reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007) per cui è prevista l'interdizione definitiva (art. 16, comma 3, del Decreto) dall'esercizio dell'attività e non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato

processo di erogazione del servizio prestato. Conseguentemente si definiscono le modalità attraverso le quali vengono individuate, a fronte di condizioni negative, e gestite le Azioni Correttive necessarie alla loro rimozione.
La procedura descrive, inoltre, i criteri relativi all'individuazione ed alla gestione delle Emergenze Ambientali e di Sicurezza che possono derivare dalle attività dell'Organizzazione, nonché l'attribuzione delle rispettive responsabilità per segnalare, avviare ed attuare tempestivamente azioni in grado di far fronte ad esse.

D. 3. L'ANALISI AMBIENTALE

Attraverso l'Analisi Ambientale, la CARGO S.r.l. individua e valuta le interazioni delle attività di impresa con l'ambiente.
Una volta inquadrato lo scenario ambientale nel quale si colloca l'azienda, i propri processi produttivi, gli aspetti ambientali collegati ai processi/prodotti/servizi, si valuta la significatività degli impatti di ogni aspetto ambientale sul quale l'Azienda ha un'influenza, così da assegnare un peso diverso a ciascuno di essi e da influenzare direttamente la definizione della politica ambientale aziendale e degli obiettivi ambientali da raggiungere.
L'Analisi Ambientale viene aggiornata nei dati ambientali, nelle variazioni di aspetti ambientali significativi e ogni volta che variano le condizioni sui processi (nuova organizzazione, nuove attrezzature o tecnologie, nuove normative che hanno impatti sulle attività/prodotti/processi/servizi ecc.) o in caso di rilievi in sede di Audit per carenze di analisi.
L'obiettivo di tale Analisi è quello di aggiornare il Registro degli Aspetti Ambientali Significativi e di conseguenza il Programma Ambientale.

D. 4 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra descritte CARGO S.r.l., in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, le attività della Società ritenute esposte maggiormente a rischio

ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. *25-undecies* del Decreto sono le seguenti:

- gestione delle attività di scavo per reti interrate di Media e Bassa tensione e cabine secondarie;
- gestione della terra di risulta non riutilizzabile per il rinterro;
- gestione dei drenaggi;
- installazione e gestione di gruppi elettrogeni;
- definizione ed allestimento di spazi ed opere accessorie destinati a deposito temporaneo di materiali (nuovi e di risulta);
- gestione delle interferenze che potrebbero generare un danno ambientale (fognature, acquedotti, gasdotti, ecc…);
- gestione e supporto legale nei procedimenti autorizzativi alla gestione dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
- gestione rifiuti sui cantieri.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di CARGO S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CARGO S.r.l. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i principi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Fermo restando il rispetto dei principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);

- che possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico e di Comportamento.
- è fatto inoltre obbligo di osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti in materia ambientale.
- in tema di deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la tutela dell'ambiente viene garantito che:
- le deleghe in materia ambientale, ove previste, siano adeguatamente formalizzate, con la specifica indicazione dei poteri delegati, la firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;
- il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- il sistema delle deleghe, nomine e designazioni sia coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria;
- le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la tutela ambientale siano dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e del sistema normativo aziendale che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, prevede che i destinatari garantiscano, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze:

- la definizione e l'aggiornamento, in base ai cambiamenti nella struttura

organizzativa ed operativa della Società, di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;

- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione;
- il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema procedurale ambientale definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori;
- l'attuazione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le Funzioni coinvolte;
- una corretta e periodica manutenzione delle attrezzature e degli impianti al fine di ridurre i rischi di impatto ambientale a seguito di malfunzionamenti;
- un controllo periodico delle aree di pertinenza di CARGO S.r.l. per verificare l'assenza di problemi ambientali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società nonché le eventuali procedure previste da Cargo contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. Organigramma aziendale;
2. Procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei rifiuti analiticamente in

dicate nel manuale di Gestione Ambientale che costituisce:

- la descrizione del Sistema di Gestione Ambientale della CARGO S.r.l.;
- una base di riferimento per lo svolgimento delle attività delle varie funzioni;
- uno strumento didattico per l'addestramento del personale: nuovi assunti e/o cambi di mansione;
- la continuità nel funzionamento dell'attività aziendale anche in presenza di movimenti di personale;
- una base di riferimento per effettuare AUDIT finalizzati alla verifica: a) dell'adeguatezza/efficacia del sistema ambientale generale; b) della corretta applicazione delle norme e procedure nei vari processi.

3. Codice etico.

D.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – potrà condurre una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà, eventualmente, ai soggetti competenti di CARGO S.r.l. azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte

Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CARGO S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo I.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.